

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 87/1948 "Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale". Anno 2021

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, nel confermare quanto già comunicato con il precedente rapporto, elaborato nel 2017, che ad ogni buon fine si allega (**all.1**), si riportano in aggiornamento e ad integrazione dello stesso, le modifiche intervenute relativamente all'articolo 9 della Convenzione.

ARTICOLO 9

In relazione all'articolo 9 della Convenzione concernente le garanzie volte ad assicurare il libero esercizio del diritto sindacale e la tutela della libertà sindacale, con riferimento alle Forze di polizia e alle Forze armate, si rappresenta quanto segue.

Le tutele e i diritti garantiti dalla Convenzione trovano pieno riconoscimento nella legge 20 maggio 1970, n. 300, c.d. "*Statuto dei lavoratori*", recante: "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*" (**all.2**), legge fondamentale di tutela della libertà e dei diritti dei lavoratori, nonché, a monte, nell'articolato della Costituzione italiana - articolo 39 ed articoli 17 e 18 (**all.3**).

Nello specifico, l'articolo 39 della Costituzione, al comma 1, garantisce la libertà dell'organizzazione sindacale; ai sensi dell'articolo 17 i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi; l'articolo 18 riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Esistono, tuttavia, categorie di lavoratori che hanno una specifica disciplina giuridica in relazione alla particolare funzione svolta. Al riguardo, per il personale della polizia ad *ordinamento civile* (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria) sussistono vere e proprie organizzazioni sindacali cui è possibile aderire. Attualmente il personale delle Forze di polizia ad *ordinamento militare* (Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza) e delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) data la specificità della natura e della funzione di questi corpi, non è rappresentato da sindacati, ma da organismi di rappresentanza a base elettiva (COCER, COIR, COBAR).

Le competenze della Rappresentanza Militare, nata nel 1978 e disciplinata dall'articolo 1476 - *Organo centrale, organo intermedio, organo di base* (**all.4**) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "*Codice dell'ordinamento militare*", per lo più di natura consultiva, sono indicate dalla legge e riguardano aspetti afferenti al trattamento del personale.

In merito al suddetto personale, da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018 (**all.5**) ha assunto una storica presa di posizione in tema di associazioni professionali tra militari "*a carattere sindacale*".

In data 11 aprile 2018 infatti, con tale sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475 - *Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero* - (**all.6**), comma 2 del precitato decreto legislativo n. 66/2010, in quanto esso prevedeva che "*I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali*". I giudici costituzionali hanno, invece, deliberato che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge, fermo restando il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali.

Per quanto concerne la costituzione delle associazioni in argomento, tuttavia si rileva l'articolo 1475, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 66/2010, nella parte in cui prevede espressamente la possibilità di istituire associazioni o circoli militari previa autorizzazione del Ministro della difesa.

Nelle more di un intervento legislativo, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Corte, in data 21 settembre 2018, il Ministero della difesa, con apposita circolare¹ (**all.7**), ha fornito specifiche indicazioni per consentire l'avvio delle procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.

In particolare, il Ministero ha previsto che le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, allo scopo di poter svolgere regolare e ordinata attività, necessitano del preventivo assenso del Ministero della difesa, previsto dall'articolo 1475, comma 1 del decreto n.66/2010, trattandosi di una *“condizione di carattere generale, valida per ogni associazione, a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere più ampio considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza”*.

Inoltre, la suddetta circolare ministeriale, al fine della legittima costituzione delle associazioni in argomento, ha individuato specifici requisiti soggettivi, oggettivi e funzionali (divieto di avvalersi del diritto di sciopero, divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari, uso di una denominazione idonea ad evidenziarne la natura di associazione professionale militare, adesione del solo personale militare in servizio). Al momento, è in discussione in Parlamento l'Atto Senato n.1893 recante *“Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”*.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato (**all.8**).

ALLEGATI

1. Rapporto del Governo italiano sull'applicazione della Convenzione OIL n. 87/1948. Anno 2017
2. Legge 20 maggio 1970, n. 300
3. Articoli 39, 17 e 18 della Costituzione
4. Articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
5. Sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018
6. Articolo 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
7. Circolare Ministero della difesa 21 settembre 2018
8. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.

¹ *“Sentenza della Corte Costituzionale n.120 in data 13 giugno 2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale”*